



COMUNE DI FRONT
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Unione Collinare Canavesana

Ord. n. 37/17

IL SINDACO

Visto l'art.13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298;
Vista la Circolare Regionale n. 5/ASA del 2/04/1985 e s.m.i.;
Su proposta del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO 4;

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un numero massimo di due capi all'anno per nucleo familiare, è **temporaneamente permessa** nell'ambito di tutto il territorio comunale **dal 8 novembre 2017 al 13 aprile 2018**.

Nei restanti mesi la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (domanda al Sindaco ai sensi dell'art.13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298).

I privati che intendono usufruire di detta possibilità dovranno provvedere, con congruo preavviso di **almeno 48 ore**, alla prenotazione presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO 4, telefonando negli orari di ufficio per comunicare il giorno preferito per la macellazione, che dovrà avvenire di norma dal lunedì al venerdì.

Resta inteso che l'assenso alla macellazione per il giorno e l'orario richiesto sarà rilasciato esclusivamente dal veterinario territoriale predisposto alla visita sanitaria, in base alle priorità dell'attività istituzionale giornaliera.

Sede distrettuale di Ciriè tel. 0119217623/638 fax 0119217624
vetb.cirie@aslto4.piemonte.it

Sede distrettuale di Lanzo tel. 0123301741 fax 0123301733
vetasanita@aslto4.piemonte.it

Il giorno e l'orario della macellazione stabiliti dovranno essere rigorosamente rispettati, onde evitare disagi nell'erogazione del servizio, e osservate le prescrizioni igienico sanitarie sotto indicate:

1. Gli interessati dovranno disporre di locali, dove intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizioni igieniche adeguate.
2. L'abbattimento del suino dovrà essere attuato con un sistema consentito dalla legge (pistola con proiettile captivo) e la macellazione eseguita nel rispetto delle norme igieniche in materia e della tutela degli animali alla macellazione.
3. Nessuna parte del suino dovrà essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria post-mortem; tutti gli organi (compresi stomaco e intestino) dovranno essere lasciati a disposizione del Veterinario.
4. La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per il proprio autoconsumo e per un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare; le carni non potranno essere commercializzate e dovranno essere destinate ad esclusivo utilizzo domestico privato e consumate in loco.
5. Il consumo delle carni può avvenire esclusivamente dopo esito negativo dell'esame trichinoscopico.

6. L'importo della visita veterinaria ai sensi del tariffario regionale (D.G.R. 5/07/2004 n. 42-12939) è di € 12,00 per ogni capo macellato, da versarsi sul c.c. postale intestato alla Tesoreria dell'A.S.L. TO 4 (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario Ispettore.

La presente viene notificata alla popolazione mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.
I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Della residenza Municipale addì 10/10/2017



IL SINDACO
f.to Andrea PERINO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Front

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, via G.Falcone 7 – Front , tel.0119251510. Orari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11,00; SAB 8,30/12,00;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è l'Isp. P.L. Moreno Pomaro.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
